



NOTAIO DARIA RIGHETTO

VIA SAN FERMO 3 - 35137 PADOVA

TEL. 049.663988 - FAX 049.8753766

VIA ROMA 65 - 35020 DUE CARRARE (PD)

TEL. 049 9116306

Esente da bollo

ai sensi dell'art. 82 c. 5 del D.LGS. 117 del 3.7.2017

N. 13.508 DI REP.

N. 7828 DI RACC.

VERBALE DI DELIBERA

**"Associazione p63 Sindrome E.E.C. International
Net Work Word Communication APS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il mese di marzo il giorno ventotto ad ore undici e quaranta

IL 28 MARZO 2024 ORE 11.40

In Padova, Via San Fermo n. 3.

Avanti a me Dr.ssa DARIA RIGHETTO Notaio in Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova, è comparsa la signora:

- VOLPATO GIULIA nata a Padova il 24 giugno 1991, NCF. dichiarato: VLP GLI 91H64 G224O, domiciliata per la carica presso la sede della Associazione di cui infra,

in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale:

- **"Associazione p63 Sindrome E.E.C. International Net Work Word Communication APS"** con sede in Padova, via Chiesanuova n. 228, codice fiscale 92219930283, **E.T.S.** iscritta al RUNTS con il n. 65585 di protocollo con Decreto della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 660 in data 4.11.2022;

munita per Statuto di poteri idonei al presente ed in esecuzione dei poteri delegati con verbale dell'assemblea dell'associazione in data 14.2.2024 n. 13409 di mio rep., registrato a Padova il 28.2.2024 al n. 7185 Serie 1T.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette che

- con il citato verbale l'Assemblea degli Associati del predetto Ente ha deliberato di approvare la richiesta di conseguimento della personalità giuridica di cui all'art. 22 D.lgs. 117/2017;

- l'Ufficio RUNTS con PEC in data 12.3.2024, in esito al controllo per l'acquisizione della personalità giuridica, ha richiesto all'Ente la modifica dello statuto nella parte in cui è richiamato il riferimento ad associazione non riconosciuta;

- l'Assemblea con la detta delibera aveva altresì delegato il Presidente del Consiglio Direttivo di apportare al citato verbale e allegato statuto le eventuali modifiche richieste dalle competenti autorità;

tutto ciò premesso

il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente

DELIBERA

1) in ottemperanza della richiesta pervenuta dall'Ufficio RUNTS e in esecuzione dei poteri di cui alla delega ricevuta dall'assemblea, di modificare l'articolo 1) del vigente statuto nel seguente modo:

"ART.1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "p63 Sindrome E.E. C International net work word communication APS", assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, riconosciuta, apartitica e

aconfessionale.

L'associazione da ora in avanti denominata "p63 Sindrome E.E.C. International APS" ha sede legale in via Chiesanuova 228 nel comune di Padova. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti."

FERMO IL RESTO.

Lo **Statuto**, con l'apportata modifica, si allega al presente atto sub "**A**".

Null'altro essendovi da deliberare, il verbale viene chiuso alle ore dodici.-

La parte richiede che copia del presente atto le venga inviata in via telematica all'indirizzo e-mail già comunicato allo studio.

Spese e tasse del presente e conseguenti sono assunte dall'Ente.

La parte mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Questo atto è da me e da persone a me fida scritto parte a macchina a mia cura su un foglio per due pagine e fin qui della presente terza ed è da me letto alla comparente che approva e sottoscrive ad ore dodici.

F.to GIULIA VOLPATO

F.to DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio

Statuto

"Associazione p63 Sindrome E.E.e. International Net Work Word Communication APS"

ART.1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "p63 Sindrome E.E. C International net work word communication APS", assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione da ora in avanti denominata "p63 Sindrome E.E.C. International APS" ha sede legale in via Chie-sanuova 228 nel comune di Padova. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione p63 Sindrome E.E.C. International APS nasce con lo scopo di supportare le persone con malattia rara e in particolare affette dalla mutazione del gene p63, allargando le competenze alle persone fragili senza limiti di età, di religione, e di provenienza.

L'aggregazione, il supporto e il sostegno in tutte le fasi della vita per l'inclusione socioculturale e sanitaria sono gli obiettivi principali.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'associazione p63 Sindrome E.E.C. International APS:

- Organizza convegni e incontri specifici sui diritti esigibili dei malati rari, dei bambini e degli anziani, sia in presenza che on line e webinar.
- Fornisce un servizio di Help line per il primo aiuto e orientamento dei pazienti e di chi ne faccia richiesta, anche con lo sportello malattie rare in più sedi nazionali.
- Collabora con Enti (anche pro bono) per supporto legale, psicologica, pediatrico e geriatrico, clinico e per la ricerca scientifica e farmacologica.
- Supporta alle informazioni specifiche sulla fragilità e malattie rare, con piattaforma social dedicate anche grazie all'impiego di ausili, tecnici e tutor specializzati.

b) Interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera b, D.Lgs. 117/2017

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, in particolare, l'Associazione p63 Sindrome E.E.C. APS:

- Favorisce modelli di presa in carico per i propri assistiti, senza limite di età ed estende la collaborazione anche con le altre Regioni e Stati anche extra UE.
- Supporta e affianca le persone e i portatori di malattia rara e fragilità nel rapporto con le istituzioni nei percorsi diagnostici terapeutici e inclusivi o aggregativi.
- Incentiva l'utilizzo dell'approccio multidimensionale e multidisciplinare per le analisi delle implicazioni medico cliniche- organizzative- economiche- sociali etiche, di cura anche legate al farmaco orfano e legali anche applicando della tecnologia sanitaria, nella valutazione organizzata a favore della persona, del paziente, nell'efficacia, sicurezza, costo e impatto con la salute.

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'associazione p63 Sindrome E.E.C. APS, favorisce:

La presa in carico a distanza per l'indirizzo e il sostegno delle persone con malattia rara e fragilità senza limiti di età.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Corsi di formazione per i familiari, operatori di ogni tipologia (e chi ne faccia richiesta) e i pazienti specifici sulle attività e fattibilità che finalizzati alla migliore comprensione per l'accesso al sistema sociosanitario italiano.
- Interventi di sensibilizzazione nelle scuole, all'interno dell'istituzione, nei territori.
- Partecipa ai tavoli di lavoro tematici regionali, nazionali, internazionali.

Istituisce sportelli di servizio a supporto del cittadino fragile fornendo servizi e educazione e accesso ai servizi, creandone anche dove serve l'organizzazione in toto o in parte, avvalendosi di collaborazioni con il no profit e con il privato e con gli Enti pubblici e PA.

- Promuove educazione, istruzione, formazione anche nel rapporto con Enti e Università nazionali e internazionali, con protocolli e accordi, a supporto anche della ricerca scientifica attinente alla tematica. Inoltre, con le P.A e con le Istituzioni ed Enti pubblici e privati ove il rapporto sia funzionale al conseguimento delle finalità dell'ASS. p63 Sindrome E.E.C International APS. (vedi art. 5 comma 1, lettera h, D.Lgs. 117/2017)

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo, dedite alla salute alla tutela alla prevenzione e inclusione delle persone con malattia rara e fragili di ogni età e cultura;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Attività culturali e artistiche ricreative e di tempo libero
- Attività socioeducative rivolte all'infanzia, ai ragazzi e alle famiglie con particolare attenzione ai bambini, alle persone con malattia rara e alle persone over 65.
- Attività sociali che favoriscono l'integrazione, la coesione sociale e il contrasto delle situazioni di vulnerabilità e fragilità
- Nell'obiettivo di lavorare per la produzione di servizi analoghi incluse
- Attività editoriali, (con esclusione dei quotidiani e della stampa periodica di cui all'art. 18 della Legge n° 416 del 5 agosto 1981), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- In particolare, l'ASS. p63 Sindrome E.E.C International APS, potrà promuovere
- Attività artistiche, rappresentazioni teatrali-musicali-libri-filmati-e quant'altro,
- Meeting- eventi inclusivi e corsi sportivi-aggregativi, mostre fotografiche e l'arte con tutte le tecniche tradizionali e innovative adatte all'inclusione sociale anche con l'utilizzo di ausili di supporto,
- promuovere attività culturali a favore delle persone fragili e/o con malattia rara, senza distinzione di età- sesso, anche in forma digitale e applicata all'uso delle tecnologie ITS-ICT, valorizzando le competenze STEM anche nell'ambito socioculturale-medicoscientifico. Potrà promuovere inoltre il turismo del sollievo in ogni sua forma innovativa e struttura dedicata alla qualità della vita delle persone fragili e delle loro famiglie.

m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

In particolare, L'ASS. p63 Sindrome E.E.C International APS, potrà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Fornire consigli ai propri associati in forma gratuita o con rimborso spese, offrendo anche servizi di supporto psicologico- legale - amministrativa e consigli utili per una buona qualità di vita degli associati fragili e non. Il servizio potrà essere offerto anche con il supporto di altri Enti del Terzo Settore specializzati e in rete con P.A.

Dove necessita l'ASS. p63 Sindrome E.E.C International APS, potrà offrire ai propri associati un servizio per il trasporto.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, l'ASS. p63 Sindrome E.E.C International APS, potrà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Assistere ove ve ne sia bisogno i propri associati nei percorsi di presa in carico da parte delle Istituzioni, sia nel proprio luogo di residenza che in ambito internazionale secondo expertise.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'ASS. p63 Sindrome E.E.C International APS, potrà a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Tutelare i diritti delle persone fragili e con malattia rara, soggettivi e collettivi
- Sostenere azioni atte all'integrazione dei soggetti fragili e con malattia rara in ambito socioeducativo, socio-lavorativo, sociosanitario.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Organizzazione di eventi per la divulgazione scientifica e culturale.
- Applicare protocolli diagnostici terapeutici ed assistenziali
- Diffondere ed utilizzare le conoscenze e competenze acquisite.
- Sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni nazionali e internazionali riguardo il tema malattie rare, sindrome E.E.C, fragilità minorile- over 65 e delle fasce socialmente (innovazione socio-culturale) deboli.
- Promuovere e diffondere iniziative legislative a favore dei malati rari e delle categorie fragili) delle loro famiglie

e di chi li assiste.

- Promuovere e organizzare corsi di formazione e di informazione dei malati rari e della comunità afferente, sviluppando buone pratiche. Promuovere corsi e percorsi a favore delle persone fragili e portatori d'interesse.
- Promuovere la cultura di presa in carico multidisciplinare della persona fragile.
- Incentivare lo sviluppo e conoscenza dei prodotti e medicinali orfani anche collaborando con Enti e Istituti Universitari di ricerca scientifica e Istituti e Fondazioni privati nazionali e internazionali.
- Promuovere l'Empowerment di tutti gli attori e operatori del sistema
- Diffondere le buone pratiche sulla qualità di vita della persona fragile e con malattia rara, nel contesto socioculturale di appartenenza e non.
- Promuovere la cultura e la conoscenza e la sensibilità della classe medica e degli operatori addetti e amministrativi e politici delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale territoriale (e ospedaliero) e nazionale e internazionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lg. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione del Veneto, inoltre in territorio nazionale e europeo e con paesi extra UE.

ART.6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito; senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART.9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, decadenza per mancato pagamento di quota associativa.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo in qualità di Organo di amministrazione
- Presidente
- Presidente Onorario
- **Organo di controllo**

• **Organo di revisione**

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio WhatsApp o altro social, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è considerata valida anche quando gli associati parteciperanno in Skype conference o call conference solo se accreditati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli

associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea che ne stabilisce il numero di componenti da un numero dispari che va dal 3 al 7, compreso il Presidente, scelti tra i propri associati maggiorenni, preferibilmente in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza, ai sensi dell'Art. 26 comma 3, D.Lgs 117/2017.

L'organo di amministrazione dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- nomina il Direttore Esecutivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano

a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può costituire delle commissioni di lavoro fissandone i componenti e definendone le attività con apposito Regolamento.

Il Consiglio Direttivo per l'approfondimento di determinate tematiche può eleggere un COMITATO TECNICO SCIENTIFICO con funzioni consultive.

ART. 16

(II Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Organo di amministrazione su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'assemblea ordinaria dei soci. Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'associazione.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 30, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento, delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dall'Ente, riconosciuto come persona giuridica, risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to GIULIA VOLPATO

F.to DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio